



sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera CC n. 25 del 28/03/2014
Modificato con delibera CC n. 69 del 09/09/2014
Modificato con delibera CC n. 19 del 26/03/2019
Modificato con delibera CC n. 68 del 30/07/2020
Modificato con delibera CC n. 15 del 01/03/2021
Modificato con delibera CC n. 21 del 03/03/2022

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Istituzione della Tassa sui Rifiuti.....	3
Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani	3
CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	4
Art. 4 - Soggetto attivo	4
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo	4
Art. 6 - Soggetti passivi	5
Art. 7 - Decorrenza del tributo	5
Art. 8 - Determinazione della tariffa	6
Art. 9 - Determinazione della superficie assoggettabile a tributo	7
Art. 10 – Abrogato.....	7
Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale	7
CAPO III UTENZE DOMESTICHE	8
Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche.....	8
CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	9
Art. 14 - Produzione di rifiuti speciali	9
Art. 15 - Tariffa giornaliera	11
CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI.....	11
Art. 16 - Esclusioni.....	11
Art. 17 - Riduzioni	12
Art. 17-bis Esclusione della parte variabile in caso di uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche per l'avvio al recupero di rifiuti urbani.....	15
Art. 18 - Agevolazioni.....	17
CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI	17
Art. 19 - Adempimenti a carico dei contribuenti – presentazione Denuncia Tari	17
Art. 20 - Pagamento del tributo	19
Art. 21 - Rimborsi.....	19
CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI.....	20
Art. 22 - Il Funzionario responsabile.....	20
Art. 23 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero.....	20
Art. 24 - Sanzioni	21
Art. 25 - Riscossione coattiva.....	22
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie - Abrogato	22
Art. 27 – Entrata in vigore.	22
ALLEGATO A – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	23
ALLEGATO B – RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	24
ALLEGATO C – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER RAGIONI DI CARATTERE ECONOMICO-SOCIALE EX ART. 18.....	26

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione della Tassa sui Rifiuti

1. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione **integrata** dei rifiuti urbani **così come definiti dal Testo Unico Ambientale** avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva in base a quanto disciplinato dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
2. Il tributo è applicato a partire dal 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è soppressa la TARES di cui all'art. 14 D.Lgs. 201/2011 e successive variazioni ed integrazioni.
3. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tassa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione **integrata** dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabilite le modalità organizzative e di espletamento del servizio.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% della specifica tariffa.

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani **così come definiti dal Testo Unico Ambientale**.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del successivo art. 6. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione, elettrica, calore, gas,

telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 15, anche in assenza di autorizzazione.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di sublocazione o subconcessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il soggetto obbligato al pagamento rimane il conduttore principale. Nel caso di locazioni di porzioni di locali a più soggetti senza preventivo frazionamento catastale, obbligato al pagamento rimane il proprietario in funzione dell'attività prevalentemente svolta.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti al fine di individuare il soggetto passivo

7. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 7 - Decorrenza del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o al

rimborso del tributo, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.19. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 19, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

4. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 19, il tributo non è dovuto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, solo se l'utente dimostri inequivocabilmente di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, o comunque nel caso in cui il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio, dalla data di iscrizione dello stesso soggetto subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio o nell'anno successivo.

Art. 8 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario (MTR), predisposto dai soggetti gestori, validato dall'Ente Territorialmente competente ed approvato da ARERA. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. omissis

5. omissis

6. omissis

7. Il Consiglio Comunale stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la tariffa totale e distinta per ogni categoria di utenza;
- c) i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione, la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del precedente comma, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 9 - Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. La superficie assoggettabile al tributo è data:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle superfici che abbiano un'altezza inferiore a 2 metri.
- per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione delle superfici che abbiano un'altezza inferiore a 2 metri.

2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente all'attuazione completa di quanto previsto dal comma 647 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013, il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui all'art. 16 del presente regolamento.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 10 – Abrogato

Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo.

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:
 - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
 - b. per gli immobili tenuti a disposizione, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore mq. 50
 - numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
 - numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 e mq. 110
 - numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 110
5. . Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 4, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 19, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui l'utenza sia intestata al soggetto permanentemente ricoverato e l'immobile non sia occupato da altri soggetti, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa a condizione che venga presentata una dichiarazione attestante la mancata occupazione e utilizzo da parte di altri. L'agevolazione decade al momento in cui nell'immobile si verifichi un'occupazione.
6. Le utenze domestiche, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, esclusivamente accatastati in categoria C2, C6 e C7, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
7. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, esclusivamente

accatastati in categoria C2, C6 e C7 il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente pari ad 1.

8. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività definite dal DPR 158/99, indicate nell'allegato A. L'inserimento di un'utenza in una delle suddette categorie di attività è di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo dell'effettiva attività svolta e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, con possibilità di diversificarla solo nel caso in cui gli immobili abbiano un accesso autonomo, un diverso identificativo catastale ed in essi venga svolta effettivamente una diversa attività rilevabile dall'atto di autorizzazione o dall'effettivo utilizzo.

6. Per le unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui si svolgono attività economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla CCIAA, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.

7. Si considerano altresì non domestiche le utenze costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo condotte da persone giuridiche.

8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 - Produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree coperte e/o scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184 comma 3 del Testo Unico Ambientale, non sono soggetti al tributo. Non sono altresì soggetti a tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, qualora, oltre ad essere a servizio esclusivo

e funzionale dell'area di produzione dei rifiuti speciali, siano anche ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa. Sono pertanto da considerarsi in ogni caso tassabili i magazzini a servizio dell'attività di vendita, ristorazione, produzione di servizi, etc. e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.

2. Gli utenti devono dichiarare nella dichiarazione originale o di variazione, le superfici in cui sono prodotti i rifiuti speciali e tali superfici devono essere evidenziate in planimetria catastale allegata alla denuncia.

3. Il beneficio di cui al comma 1 si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti speciali prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede l'esclusione dalla tassazione e la quantità smaltita coerente con il kd di riferimento. È fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica documentazione attestante l'impossibilità di raggiungere i quantitativi previsti.

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

RIDUZIONI DI SUPERFICIE IN BASE ALL'ATTIVITA'

<i>Autofficine per riparazioni veicoli</i>	45%
<i>Autocarrozzerie</i>	45%
<i>Autofficine di Elettrauto</i>	30%
<i>Distributori di carburante</i>	30%
<i>Falegnamerie</i>	30%
<i>Gommisti</i>	30%
<i>Lavanderie</i>	30%
<i>Officine metalmeccaniche</i>	45%
<i>Pelletterie</i>	40%
<i>Studi dentistici ed odontotecnici</i>	30%
<i>Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale</i>	30%
<i>Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma</i>	30%

5. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale esenzione/riduzione in regime di Tariffa di igiene ambientale e/o TARES, per essere ammessi al beneficio devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 19.

La domanda deve essere corredata da:

- a. planimetria catastale che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e individui la superficie per la quale si richiede la riduzione o l'esenzione;
- b. fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti speciali, utilizzati per il trasporto degli stessi, sottoscritti dall'impianto di recupero.

6. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

Art. 15 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 13, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi, contestualmente al versamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 160/2019 al momento della richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
5. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019.

CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 16 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
 1. impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 2. le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
 3. immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra e non vi siano soggetti residenti;
 4. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
 5. le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni e le aree comuni

condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;

6. le serre a terra;
7. le aree scoperte adibite a verde;
8. le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime di TIA e/o di TARES, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 19. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede l'esclusione;

4. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo.

5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato (come ad esempio chiese, cappelle, etc.). Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello esclusivo del culto (refettori, dormitori, oratori, uffici, sale polivalenti ecc.);

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 17 - Riduzioni

1. Per la determinazione della tariffa, nella parte variabile, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato; **30%**
- b) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti; **30%**
- c) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni; **30%**
- d) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali non di uso pubblico) sia posto ad una distanza superiore a mt. 1000 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti (misurata lungo il percorso stradale); **60%.**

2. Negli impianti sportivi pubblici, le gradinate ed i locali infermeria, spogliatoio arbitri e servizi igienici destinati al pubblico sono computati nella misura del **20%** della superficie

totale degli stessi.

3. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

4. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato B al presente Regolamento;

b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche e centri di raccolta è stabilita una riduzione massima della parte variabile della tariffa pari al 5 %. A tal fine non sono computati i rifiuti urbani conferibili al servizio standard di raccolta dei rifiuti (ad esempio carta, cartone, organico, indifferenziato, ecc.). La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri definiti dall'Amministrazione Comunale.

5. Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio a riciclo dei rifiuti presso terzi convenzionate con il gestore del servizio dei rifiuti urbani;

Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato presso terzi autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato **B** al presente Regolamento.

Le utenze non domestiche, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale esenzione/riduzione in regime di Tariffa di igiene ambientale e/o TARES, per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni del presente articolo devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 19

La domanda deve essere corredata da:

a. planimetria catastale che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e individui la superficie per la quale si richiede la riduzione;

b. fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti speciali agli urbani, utilizzati per il trasporto degli stessi, sottoscritti dall'impianto di recupero.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede la riduzione dalla tassazione e la quantità smaltita coerente con il kd di riferimento.

6. Ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche,

a) attivazione di nuovi processi produttivi o modificazione dei processi produttivi in essere per ridurre la produzione di rifiuti.

1. Alle utenze che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del **15%** sulla parte variabile della tariffa secondo i criteri definiti dall'Amministrazione

2. La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi ed avrà durata massima di 5 anni.
3. In via transitoria, le riduzioni del presente comma già in essere al 01/01/2019, se i processi risulteranno ancora attivi, e per cui il contribuente ne ha già usufruito negli anni precedenti decadranno il 31/12/2019.

b) Sperimentazione del sistema vuoto per pieno

Le utenze non domestiche che in via continuativa attuino la sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, come disciplinato dal Decreto 3 luglio 2017 n. 142 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potranno godere di una riduzione pari al 5 % della parte variabile.

Sarà possibile usufruire di tale riduzione a partire dall'attivazione di tale sperimentazione da parte del Ministero. Le utenze non domestiche possono presentare al Comune una dichiarazione in cui si comunica di avere aderito alla sperimentazione di cui al comma 1 e di essere presente nel registro ministeriale di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 142 sopracitato. L'agevolazione verrà applicata dalla data della dichiarazione e perdurerà finché l'utenza non domestica sarà presente sul suddetto registro, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Dato che tale registro sarà aggiornato dal Ministero con cadenza mensile, in caso di permanenza nello stesso inferiore all'anno solare, la riduzione a favore dell'utenza non domestica sarà proporzionata sui mesi effettivi di attuazione della sperimentazione da parte della stessa.

c) macchine eco-compattatrici

Alle utenze non domestiche che provvederanno ad installare nei propri locali aperti al pubblico, dei macchinari per la restituzione dei vuoti in cambio di sconti (eco-compattatori), al fine di incentivare il conferimento di imballaggi (bottiglie di plastica, lattine in alluminio) è riconosciuta una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa per i tre anni successivi all'installazione del macchinario.

d) riduzione per collaborazione con il gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata presso aree di pertinenza di utenze non domestiche aperte al pubblico (ecotappa).

E' concessa una riduzione alle utenze non domestiche che siano in grado di assicurare l'accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività per metterle a disposizione del gestore per servizi di raccolta differenziata destinati al pubblico. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa secondo i criteri definiti dall'Amministrazione

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al Comune. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

e) riduzione per utenze con certificazione ambientale

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5%.

La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

7. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del **50%** della sola parte variabile della tariffa e sono coperte con il tributo stesso.

8. Per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui al precedente punto 6) le utenze non domestiche dovranno presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 19

La domanda deve essere corredata da:

- a. planimetria catastale che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e individui la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b. progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il Servizio Ambiente provvederà ad approvare il progetto, a definire la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione/atto di impegno regolante i rapporti con l'utente secondo i criteri definiti annualmente dall'Amministrazione

9. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Rimangono valide le riduzioni applicate a seguito di accordi tra il Comune, il gestore ed il privato legate a particolari situazioni dell'organizzazione del sistema di raccolta.

Art. 17-bis Esclusione della parte variabile in caso di uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche per l'avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa sui rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico,

dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Ambiente via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere indicati l'ubicazione e i dati catastali degli immobili di riferimento, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, la richiesta di restituire i contenitori con l'indicazione dei relativi TAG, il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata copia di contratto/i con soggetto/i che effettuerà l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per l'anno 2022 la comunicazione inviata entro il 30 giugno 2021, qualora sprovvista di alcuni dati o documenti, dovrà essere integrata entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata o dall'anno successivo.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4 del presente articolo, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Servizio Ambiente comunica entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno al gestore del servizio rifiuti nonché al Servizio Entrate l'elenco delle utenze non domestiche per le quali è stata accettata la domanda di affrancamento dal servizio pubblico ai fini del distacco dal servizio pubblico ed esclusione dall'applicazione della quota variabile della tassa sui rifiuti prevista dall'art. 238 comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152. Per l'annualità 2022 l'elenco delle ditte deve pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2022.
8. Entro il 01 aprile dell'anno successivo a quello di competenza (salvo diversa disposizione di norma), a partire dal primo anno di decorrenza, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico dovrà presentare via PEC all'Ufficio Ambiente la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente (quarta copia dei formulari e comunicazione MUD), con indicazione dei relativi quantitativi e attestazione rilasciata da soggetto/i che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Qualora in sede di rendicontazione, il Servizio Ambiente rilevi la mancanza o l'inidoneità della documentazione prodotta a comprovare l'integrale recupero dei rifiuti prodotti, lo comunicherà entro e non oltre il 20 aprile al fine di consentire al Servizio Entrate il recupero della quota variabile indebitamente esclusa dalla tassazione.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di

soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'Ufficio Ambiente, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

Art. 18 - Agevolazioni

1. L'Amministrazione Comunale può determinare forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie per particolari ragioni di carattere economico e sociale a favore delle seguenti categorie di utenti:

- Pensionati ultrasessantenni;
- portatori di handicap;
- famiglie con basso Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

2. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono nella misura stabilita nell'allegato C al presente Regolamento a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti e decorrono secondo le modalità ed i tempi ivi stabiliti.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

5. L'Amministrazione Comunale può determinare ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie per particolari ragioni di carattere economico e sociale a favore di determinate categorie di utenti interessati da calamità naturali di grave entità ovvero da eventi eccezionali non prevedibili

6. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione e non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio .

7. Le agevolazioni previste nel presente articolo non sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni previste per legge e possono essere riconosciute solo in caso di inesistenza di morosità per le annualità pregresse.

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 19 - Adempimenti a carico dei contribuenti – presentazione Denuncia Tari

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 6 del presente regolamento, sono obbligati a produrre apposita denuncia originaria all'ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune;

2. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle

aree.

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente presso gli uffici comunali, trasmessa a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a/r o mediante PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data di avvenuta consegna di ricevuta elettronica, nel caso di PEC;

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione;

5. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo;

6. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti appartenenti a due nuclei familiari distinti, per il quale il soggetto intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti

7. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali;

8. Nel caso di decesso del contribuente intestatario della posizione contributiva, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione;

9. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

A. per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) dati di recapito: e-mail, numero di telefono cellulare o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) ubicazione (via, numero civico e interno), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione;
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti;
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- g) estremi catastali dell'immobile;

B. per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare e/o rappresentante legale e/o amministratore (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) dati di recapito: e-mail, telefono cellulare o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
- d) estremi catastali dell'immobile;

- e) ubicazione (via, numero civico e interno), superficie calpestabile;
- f) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree;
- g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione;
- h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

Art. 20 - Pagamento del tributo

1. La Tari è versata direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, compresa la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (PagoPA).

2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, oppure a mezzo PEC, un avviso di pagamento contenente: l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'art. 11 del presente regolamento; l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo; la tipologia di utenza; la categoria di attività per le utenze non domestiche e il numero dei componenti per le utenze domestiche; le tariffe applicate; l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. **Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento in tempo utile per provvedere al versamento delle rate, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.**

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti il 31 maggio, il 30 settembre ed il 31 **dicembre**. L'importo delle rate in acconto, pari al 75 % del totale annuo, scadenti a maggio e settembre, nel caso in cui non siano state approvate le tariffe per l'anno di imposta possono essere calcolate utilizzando le tariffe approvate l'anno precedente; il versamento a saldo, da effettuarsi entro la fine **dicembre**, comprenderà il conguaglio di tutto l'anno con le tariffe approvate con la delibera di cui all'art. 8;

4. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006;

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19;

6. Non si dà luogo a riscossione del tributo, fatta eccezione per quello giornaliero, quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00);

7. Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi precedenti al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.

Art. 21 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di utenza attiva il rimborso verrà operato con conguaglio sulla rata successiva, diversamente l'ufficio competente disporrà il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta stessa.

2. Non si dà luogo a rimborso del tributo, fatta eccezione per quello giornaliero, quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00).

CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 22 - Il Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 23 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo di cui all'art. 20.

2. A tal fine, il funzionario responsabile, può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante **PEC**, raccomandata a/r, oltre che tramite i messi comunali o gli ufficiali giudiziari;

6. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, quelle derivanti dall'esecuzione dell'art. 137 e

seguenti c.p.c., ai sensi dell'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative nella misura stabilita per legge nonché quelle previste dal comma 803 dell'art. 1 della L. 160/2019.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/97 n. 218, nonché i benefici previsti dai decreti legislativi n. 472 e 473 del 18/12/1997 e dal regolamento comunale che disciplina la materia.

8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 24 - Sanzioni

1. In materia di sanzioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1 commi da 693 a 701 della L. 147 del 27/12/2013, dai decreti legislativi n. 471-472-473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento (100%) del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. La sanzione è incrementata al centocinquanta per cento (150%), qualora siano trascorsi i termini di almeno due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta, con un minimo di 50 euro.

3bis. Il contribuente che, di propria iniziativa, presenta la denuncia Tari oltre il termine previsto dall'art. 19, può richiedere l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 13 c. 1 del D.Lgs. 472/1997 sulla sanzione per omessa denuncia (cd. ravvedimento operoso) con le modalità e limitazioni di cui al successivo comma 7.

4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento (50%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza

del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, comprese le norme sul ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso non può essere applicato nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e/o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, comprese le attività previste dal precedente art. 23 comma 2.

Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione (art 13 comma 3 del D.Lgs 472/1997).

Art. 25 - Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui agli art. 23 e 24, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'ufficio competente procederà con la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie - Abrogato

Art. 27 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2014

ALLEGATO A – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	Sotto cat.	DESCRIZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2		Cinematografi e teatri
3	1	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3	2	Parcheggi scoperti e coperti inseriti in attività di grande distribuzione
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5		Stabilimenti balneari
6		Esposizioni, autosaloni
7		Alberghi con ristorante
8		Alberghi senza ristorante
9		Case di cura e riposo
10		Ospedali
11		Uffici, agenzie
12		Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	1	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13	2	Centro commerciale integrato, ingrosso non alimentare
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15		Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16		Banchi di mercato beni durevoli
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20		Attività industriali con capannoni di produzione
21	1	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	2	Attività artigianali di produzione beni specifici con vendita dirette (es.panifici)
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23		Mense, birrerie, amburgherie
24	1	Bar, caffè, pasticceria
24	2	Gelateria con produzione e vendita
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26		Plurilicenze alimentari e/o miste
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	1	Ipermercati di generi misti
28	2	Commercio ingrosso alimentari
28	3	Commercio ingrosso non alimentari
29		Banchi di mercato genere alimentari
30		Discoteche, night club

ALLEGATO B – RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 17 commi 4 e 5

1. UtENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio competente per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio competente per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il Comune può effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo o altra data desumibile dall'accertamento.

2. UtENZE NON DOMESTICHE CHE AVVIANO A RICICLO I RIFIUTI PRESSO TERZI CONVENZIONATI CON IL GESTORE DEI RIFIUTI URBANI

1 Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo presso terzi, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

2 La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili [$rp = mq \cdot (Kd)$], ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$R\% \text{ ("Percentuale di avvio al riciclo")} = rd \cdot 100 / rp$$

La riduzione è determinata rapportando la "percentuale di avvio al riciclo" così ottenuta con la riduzione massima ottenibile del 30 % come segue:

$$\text{riduzione} = \text{Percentuale di avvio al recupero} \cdot 30/100$$

Legenda		
Rd	Quantità di rifiuti avviati al riciclo	Totale kg riciclati/anno
Rp	Rifiuti potenzialmente producibili	= $mq \cdot kd$
R%	Percentuale avvio al recupero	= $Rd \cdot 100 / rd$
Riduzione	Riduzione parte variabile max	= $R\% \cdot 30 / 100$

	30 %	
--	-------------	--

3 La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio competente con le modalità previste dall'articolo 19. A consuntivo entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, dovrà essere presentata la documentazione giustificativa costituita dalla copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati al riciclo e da una dichiarazione sostitutiva dell'utente attestante il quantitativo complessivo di rifiuti avviato al riciclo/riuso. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

ALLEGATO C – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER REGIONI DI CARATTERE ECONOMICO-SOCIALE EX ART. 18

- 1) La tariffa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno nelle sottoindicate fattispecie:
 - a) **non saranno soggette all'applicazione della tariffa** le abitazioni non di lusso occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni, che non siano proprietari né usufruttuari di alcun immobile sul territorio nazionale, il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore al trattamento minimo INPS per ciascuno e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura. Il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.600,00 annuo per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati; nel caso di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a Euro 9.500,00 annui;
 - b) saranno soggette **all'applicazione della tariffa, per la parte fissa e per quella variabile, nella misura del 50** per cento le abitazioni non di lusso, siano esse in proprietà o usufrutto, occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore al trattamento minimo INPS per ciascuno e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura. Il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.600,00= annuo per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati; nel caso di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a Euro 9.500,00 annui; gli interessati non devono avere altri redditi di qualsiasi natura e non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale;
 - c) la tariffa, fissa e variabile, è **ridotta di un coefficiente pari al 50 per cento** per le famiglie con portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992 e invalidi civili con riconoscimento di invalidità civile al 100 per cento, e a condizione che gli stessi non siano ricoverati in Istituti;
- 2) Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio competente da presentare entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Le agevolazioni verranno conteggiate sull'emissione della fattura a saldo.
- 3) I cittadini che si trovano nelle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 non dovranno ripresentare le domande di esenzione o di minore contribuzione per gli anni successivi a quello dell'avvenuta richiesta. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione di reddito o di nucleo familiare o di situazione lavorativa atta a far perdere il diritto all'agevolazione. In caso di mancata comunicazione il Comune provvederà a recuperare la tariffa non pagata con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento. Per il primo anno di applicazione si assumeranno come valide le richieste prodotte dall'utente per gli anni precedenti al 2014 all'Amministrazione Comunale e dalla stessa accolte.

4) La tariffa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno nelle sottoindicate fattispecie:

a) **saranno soggette all'applicazione della tariffa in misura ridotta (sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile)**, le abitazioni non di lusso utilizzate da famiglie monoreddito, nelle quali il soggetto, unico produttore di reddito, si sia trovato in una delle seguenti circostanze per almeno 5 mesi:

Tipologia di condizione	Percentuale di abbattimento della tariffa da operare
1. risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto a percepire indennità di disoccupazione	50%
2. risoluzione del rapporto di lavoro con indennità di disoccupazione	30%
3. cassa integrazione o mobilità	20%
4. contratto di solidarietà difensivo	20%
5. dimissioni per giusta causa	30%

L'agevolazione spetta per tutto l'anno in cui è stata presentata la richiesta. Trattandosi di misure straordinarie anticrisi, l'agevolazione non sarà concessa per situazioni di difficoltà lavorativa che, se continuative e non variate nel corso del tempo, si possono rilevare chiaramente dalla dichiarazione ISEE, in tal caso dovranno essere richieste le agevolazioni di cui al successivo punto b).

b) saranno soggette all'applicazione della **tariffa in misura ridotta, per la sola parte variabile**, le seguenti categorie di utenze domestiche secondo lo schema sotto riportato:

Utenze con uno o più componenti:

- utenze domestiche con reddito ISEE da 0,00 Euro a 9.500,00 Euro riduzione del **40%**;

Utenze con due o più componenti:

- utenze domestiche con reddito ISEE da 9.501,00 Euro a 11.500,00 Euro riduzione del **25%**;

Utenze con tre o più componenti:

- utenze domestiche con reddito ISEE da 11.501,00 Euro a 15.999,00 Euro riduzione del **10%**;

Inoltre nessuno dei componenti del nucleo familiare del richiedente deve essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale neanche in quota parte e/o a nessuno dei componenti deve risultare intestato uno o più delle seguenti tipologie di beni: uno o più autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 2500 cc; uno o più motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1000 cc; tre o più fra autovetture e motoveicoli (questi ultimi di cilindrata superiore a 500 cc); uno o più camper; uno o più natanti o barche da diporto di lunghezza superiore a 9 metri.

- 5) Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) del comma 4 verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata e attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio competente da presentare entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Le agevolazioni verranno conteggiate sull'emissione della fattura a saldo. Le domande dovranno essere presentate per ciascun anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione e/o esenzione.
- 6) Le varie tipologie di agevolazione non sono cumulabili tra loro e neanche con eventuali agevolazioni sociali che venissero introdotte per legge e possono essere riconosciute solo in caso di inesistenza di morosità per le annualità pregresse.